



Lettera circolare del 17/07/2001 prot. 44461

Oggetto:

Concessioni governative - Abbonamenti stipulati da pubbliche Amministrazioni - Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. (N.D.R.: Trattasi di nota).

Sintesi:

La nota della Direzione regionale delle Entrate del Lazio fornisce chiarimenti in ordine all'esenzione dalla tassa di concessione governativa per pubbliche Amministrazioni.

Testo:

Con istanza del 9 aprile 2001 W. S.p.a. ha chiesto, a questa Agenzia delle Entrate, chiarimenti sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile.

In particolare sono stati sollevati i seguenti problemi:

1) se le pubbliche amministrazioni possano essere assoggettate a tale tributo;

2) la misura del tributo in dipendenza della scelta del tipo di utenza (affari o residenziale).

Il caso concreto da cui deriva l'incertezza sull'applicazione della tassa riguarda la stipulazione di alcuni contratti di fornitura di servizi di telecomunicazione radiomobile GSM, tra W. e alcune pubbliche amministrazioni.

Tali servizi di telecomunicazioni sono assoggettati al pagamento della tassa sulle concessioni governative, come previsto dall'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla L. n. 202 del 12 luglio 1991, che stabilisce che la licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione sia soggetta a tale tributo e che lo stesso venga riscosso dal concessionario del servizio.

Nel caso in esame W. e' il concessionario del servizio e le pubbliche amministrazioni sono i potenziali utenti che sottoscriveranno il canone di abbonamento. Il titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e' costituito dall'abbonamento al servizio che, nella generalita' dei casi, costituisce anche il presupposto oggettivo del tributo.

Quanto alla prima questione, l'istante riferisce che alcune pubbliche amministrazioni, durante le trattative con W., hanno chiesto che, in relazione all'abbonamento al servizio radiomobile, non vengano applicate le tasse sulle concessioni governative sulla base del presupposto che lo Stato, quale titolare in campo amministrativo di ogni diritto e facolta', non necessita di alcun atto amministrativo per esercitarli.

Nell'istanza viene messo, inoltre, in rilievo che il D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 sulle concessioni governative non prevede espressamente l'esenzione delle pubbliche amministrazioni dal tributo, come invece stabilisce all'art. 13-bis per i soggetti ivi individuati.

Al riguardo, si osserva che le tasse sulle concessioni governative colpiscono determinati atti amministrativi (nel caso in esame la licenza per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile) che incidono sui diritti facendoli sorgere. Nel caso di una pubblica amministrazione tali diritti gia' esistono e non necessitano, pertanto, di alcun atto per farli nascere.

Cio' premesso, si ritiene che le perplessita' evidenziate dall'istante possano essere superate con la considerazione, gia' espressa in precedenza dall'Amministrazione finanziaria (circolare del Ministero delle finanze n. 1 del 7 aprile 1979, Finanza locale, che le amministrazioni dello Stato e gli

enti pubblici a loro equiparati agli effetti fiscali siano da ritenere non assoggettabili al pagamento delle tasse sulle concessioni governative in considerazione, fra l'altro, come già rilevato, della identità tra soggetto emanante l'atto amministrativo e soggetto destinatario dell'atto stesso. E' infatti stato affermato, con la nota n. 320056 del 16 marzo 1979 del Ministero delle finanze che "Lo Stato, essendo titolare di tutti i diritti e facoltà, non ha bisogno per esercitarli di alcun atto amministrativo e se questo viene emesso, cioè è dovuto a ragioni puramente amministrative e mai per rimuovere un ostacolo o per conferire un diritto".

La non assoggettabilità dello Stato alla tassa sulle concessioni governative deriva da una carenza assoluta di soggettività passiva nei confronti del tributo. Ciò spiega perché la norma non ha previsto alcuna esenzione speciale per l'applicazione del tributo per le pubbliche amministrazioni.

Il problema, pure sollevato, relativo alla misura del tributo in dipendenza della scelta del tipo di utenza, alla luce di quanto sopra, appare superato. Comunque, l'applicazione delle due diverse misure di tassa previste dall'art. 21 della Tariffa del D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 deve essere fatta in riferimento, come già affermato dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione prot. n. 76/E del 23 marzo 1995, all'uso familiare o per attività economiche - cui sarà destinato il servizio da parte dell'utente, che il medesimo dovrà dichiarare all'atto dell'abbonamento.

Da quanto sopra esposto deriva che nel caso specifico le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggetti al pagamento della tassa sulle concessioni governative.